

Roma, 29 settembre 2020

Circolare n. 295/2020

# Oggetto: Dogane – *e-commerce RetRelief* – Determinazione Direttoriale prot. 329619/RU del 24.9.2020.

Con la Determinazione Direttoriale in oggetto l'Agenzia Dogane Monopoli ha introdotto una nuova autorizzazione per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate.

L'atto non soddisfa il sistema confederale che sul tema aveva evidenziato, nell'open hearing preparatorio tenuto dall'Agenzia il 31 agosto scorso, come fosse opportuno prevedere l'autorizzazione per tutte le operazioni di reintroduzione in franchigia e per tutti gli operatori interessati, a prescindere dal numero minimo di operazioni effettuate e dal fatto di transitare per i grandi market place.

Gli operatori che saranno autorizzati potranno beneficiare di controlli prevalentemente a posteriori mediante verifiche periodiche trimestrali.

Daniela Dringoli Codirettore Allegati due D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Prot.: 329619/RU Roma, 24 settembre 2020

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

VISTO il Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione, il quale istituisce il sistema del codice EORI per l'identificazione degli operatori e prevede delle semplificazioni procedurali per i soggetti titolari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del CDU;

**VISTO** l'art. 203 del CDU che fissa l'ambito di applicazione e gli effetti della richiesta di esenzione dai diritti doganali all'importazione per le merci esportate e reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione e dichiarate per l'importazione definitiva, in combinato disposto con l'art. 68, comma 1 lett. d), del DPR 633/72;

VISTO l'art. 253 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015 della Commissione (RE) che, ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 203 del CDU, indica le modalità con le quali sono messe a disposizione delle autorità doganali le informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzioni dai dazi all'importazione sono soddisfatte;

**VISTO** l'art. 190 del CDU ai sensi del quale, ai fini dell'esecuzione delle attività di verifica sulla merce, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata;

VISTO l'art. 158 del Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 della Commissione, che integra il CDU e definisce quali sono le condizioni per effettuare la reintroduzione nel territorio doganale dell'Unione delle merci precedentemente esportate;

**VISTO** l'art. 46 del CDU che al secondo paragrafo prevede che i controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici;

**CONSIDERATO** il notevole incremento delle transazioni commerciali realizzate mediante piattaforme di vendita telematizzate, caratterizzate da frequenti resi della merce acquistata, e il conseguente aumento delle attività svolte dagli uffici doganali competenti con riguardo all'export e alla successiva re-introduzione dei prodotti restituiti;

**RAVVISATA** l'opportunità di introdurre un'apposita procedura che definisca e semplifichi le formalità da svolgere per le operazioni di reso di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate *e-commerce*, in sostituzione dell'attuale prassi che prevede il rilascio dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di volta in volta;



#### IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

## ARTICOLO 1

- 1. I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
- 3. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods Relief from import duty)".

#### ARTICOLO 2

- 1. Il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:
  - effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzione di merce in franchigia al mese;
  - essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
  - identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
  - identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
  - utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
  - tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
  - possibilità per l'Ufficio delle Dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma *market place*, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

#### ARTICOLO 3

- 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
- 2. L'Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2 mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e



#### IL DIRETTORE GENERALE

- trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.
- 3. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
- 4. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni, che inserisce il soggetto nell'Elenco di cui all'articolo 1.
- 5. Il provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.

### ARTICOLO 4

- 1. A seguito del rilascio dell'autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali.
- 2. I benefici di cui al precedente comma possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

## ARTICOLO 5

1. Valutati gli esiti delle attività di controllo di cui all'articolo 4, l'Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.

00000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

## EASY FREE BACK - OPEN HEARING DEL 31 AGOSTO 2020

## CONTRIBUTO CONGIUNTO CONFETRA – FEDESPEDI – ANAMA – ANASPED ASSOLOGISTICA– ASSOCAD

L'e-commerce è in continua espansione e la pandemia in atto ha contribuito ad una forte accelerazione di questa modalità.

Confetra assieme alle associazioni aderenti Fedespedi, Anama, Anasped, Assologistica e Assocad ha sollecitato da tempo l'introduzione di semplificazioni per i rappresentanti doganali; in particolare Anama, partecipando anche ai lavori del Tavolo per il Cargo Aereo aperto al MIT, ha sottolineato la necessità di velocizzare le operazioni del traffico e-commerce parificando l'operatività dei courier a quella di tutti gli agenti aerei.

Si accoglie quindi favorevolmente l'introduzione di disposizioni che facilitino la reintroduzione in franchigia dei beni esportati perché sicuramente è un aspetto particolarmente presente nel traffico e-commerce. In particolare è apprezzabile il rilascio di un'unica autorizzazione che si basa sui requisiti dei soggetti autorizzati, anziché sulle singole dichiarazioni. E' altresì apprezzabile che l'intero processo sia completamente digitalizzato e che i controlli siano in prevalenza a posteriori. Peraltro si sottolinea la necessità di allargare l'ambito delle semplificazioni e in questo senso si attende di conoscere quanto verrà presentato al prossimo open hearing preannunciato per il prossimo 4 settembre.

Venendo al merito del tema della reintroduzione in franchigia, rispetto a quanto esposto dall'ADM nel corso dell'open hearing si formulano le seguenti richieste.

Ambito di applicazione dell'Easy Free Back: la limitazione della semplificazione al B2C è limitativa; è vero che si tratta dell'ambito in cui maggiormente c'è il fenomeno della reintroduzione in franchigia, ma questo visto solo dal lato degli uffici doganali; visto dal lato degli operatori, tutte le operazioni di reintroduzione in franchigia sono gravose e devono essere semplificate, indipendentemente dalla numerosità complessiva. D'altronde, dal momento che si tratta di semplificazioni riconosciute a soggetti AEO, non è chiaro perché si dovrebbero introdurre disposizioni che favoriscono l'operatività, e quindi la competitività commerciale, di alcuni e non di tutti. Si chiede pertanto l'estensione della nuova procedura anche agli operatori del mercato B2B.

**Soggetti ammessi all'Easy Free Back**: con la stessa logica sopra espressa, si ritiene ingiustamente limitante introdurre l'Easy Free Bach solo per operatori che eseguono 500 operazioni mensili; tenuto conto che si sta parlando di soggetti AEO, quindi affidabili e monitorati, si ritiene che anche quelli che eseguono numeri molto più esigui di operazioni, anche solo in termini di poche decine, dovrebbero essere ammessi al beneficio.

**Controlli a posteriori**: per la piena efficacia della procedura, si chiede che i controlli siano non solo prevalentemente, ma sistematicamente a posteriori, essendo comunque i soggetti autorizzati AEO.

Ammissibilità dell'Easy Free Back per i rappresentanti doganali: non è chiaro come il rappresentante doganale possa usufruire del beneficio, in particolare quando effettua le reintroduzioni in franchigia per una pluralità di operatori; sembrerebbe opportuno che i rappresentanti doganali potessero essere autorizzati al pari delle imprese manifatturiere e dei market places.

**Utilizzo del canale telematico e del fascicolo elettronico:** si ritiene che l'utilizzo nell'Easy Free Back delle procedure telematiche accompagnato all'utilizzo del Fascicolo Elettronico sia indispensabile.

**Codice univoco di identificazione**: si chiedono maggiori informazioni sull'obbligo di codice univoco per le partite esportate che vengono reintrodotte in franchigia; si ritiene infatti che oggi gli unici operatori che utilizzano un codice unico siano i courier.